



**REGOLAMENTO
PER L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE
DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI**

Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

Approvato con D.C. n.20 del 16 marzo 2009

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 25 della legge regionale 23 febbraio 2007 n° 5 - così come integrata e modificata dalla legge regionale 21 ottobre 2008 n. 12 - detta disposizioni per la procedura relativa alla adozione ed approvazione dei Piani Attuativi comunali, di seguito P.A.C.per brevità.
2. La normativa regionale di cui al comma 1, istituisce – in via ordinaria – la competenza della Giunta comunale in merito alla adozione ed approvazione dei P.A.C. purchè la stessa deliberi in seduta pubblica.
3. Alternativamente al comma 2 viene, altresì, prevista una competenza del Consiglio comunale in merito alla adozione ed approvazione dei P.A.C. in seguito ad apposita richiesta scritta di un quarto dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
4. Per dare operatività alla normativa regionale in argomento si rende necessario:
 - individuare le procedure per le sedute pubbliche della Giunta comunale;
 - individuare le procedure per permettere ad un qualificato quorum di consiglieri comunali di intervenire nel procedimento rimettendo al Consiglio comunale la competenza dell'adozione e dell'approvazione dei P.A.C..

Articolo 2
Esame preliminare dei P.A.C. da parte della Giunta comunale

1. Conclusasi la fase istruttoria da parte del Servizio comunale competente, l'oggetto del P.A.C. viene iscritto all'ordine del giorno – in una sezione denominata <Comunicazioni P.A.C.> della prima seduta utile della Giunta comunale riunita in seduta ordinaria.
2. Lo schema dell'atto – redatto provvisoriamente sotto forma di proposta di deliberazione giuntale - viene sottoposto ad un propedeutico esame da parte dell'organo esecutivo, previa relazione dell'Assessore competente; a seguito di detto esame la Giunta comunale dispone – a carico del Servizio proponente - il proseguimento dell'iter procedurale inviando – per quanto di competenza - lo schema dell'atto all'esame dei Consigli circoscrizionali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento.
3. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 2), il Servizio proponente informa con nota scritta, corredata di relata di notifica, al domicilio eletto dai consiglieri comunali che lo schema dell'atto di cui trattasi è depositato presso gli uffici del Servizio medesimo.
4. Entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della nota di cui al comma 3, ciascun consigliere del Consiglio comunale può chiedere, anche congiuntamente ad altri consiglieri comunali, che i P.A.C. siano adottati ed approvati con deliberazione del Consiglio comunale, presentando al Protocollo generale del Comune apposita richiesta scritta indirizzata al Servizio proponente di cui al comma 3).
5. Qualora le richieste di cui al comma 4) corrispondano ad almeno un quarto dei Consiglieri comunali, i P.A.C. saranno presentati per l'adozione e l'approvazione al Consiglio comunale, secondo le ordinarie procedure previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4) senza che il quorum di cui al medesimo comma sia raggiunto, i P.A.C. saranno presentati per l'adozione e l'approvazione alla Giunta comunale riunita in seduta pubblica secondo quando previsto dagli articoli seguenti.

Articolo 3

Convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica

1. Le sedute della Giunta comunale deputate alla trattazione dei provvedimenti deliberativi di cui all'articolo 1) sono convocate dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, con apposito avviso inviato a tutti gli Assessori, anche a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la seduta stessa.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno che si compone esclusivamente delle proposte di deliberazione di cui all'articolo 1) ed è reso pubblico, contestualmente all'invio agli Assessori, attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio.
3. In caso di motivata urgenza, nel rispetto delle procedure di convocazione fin qui indicate, i termini ordinari di cui sopra possono essere ridotti ai termini urgenti di 24 ore.
4. Agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli uffici comunali deputati all'assistenza degli Organi Istituzionali collegiali

Articolo 4

Luogo di riunione

La Giunta comunale in seduta pubblica si riunisce nel Palazzo municipale, di norma, presso la sala del Consiglio comunale.

Articolo 5

Disposizioni per le sedute della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta comunale, regolarmente convocata secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La Presidenza è assunta dal Sindaco o da chi lo sostituisce secondo la normativa vigente.
3. Le proposte di deliberazione di cui all'articolo uno devono essere redatte per iscritto e devono riportare nel testo i pareri e tutte le attestazioni richieste dalla normativa vigente.

4. Le proposte di deliberazione vengono illustrate dal Presidente, o dall'Assessore delegato dal Sindaco o, in caso di sua assenza, da altro Assessore da lui delegato per la sostituzione.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti che esprimono il voto a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non si computano tra i votanti coloro che prendono parte alla votazione e dichiarano di astenersi dal voto.
6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario Generale, svolgendo compiti di assistenza tecnico giuridici, di predisposizione del processo verbale e di comunicazione agli uffici comunali delle decisioni assunte.
7. Il processo verbale è costituito dal testo delle deliberazioni approvate, con l'indicazione per ciascuna di esse dei voti, favorevoli, contrari e di astensione espressi; il processo verbale è sottoscritto da coloro che hanno assunto le funzioni di Presidente e di Segretario.
8. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, colui che assume le funzioni di Segretario può farsi assistere e coadiuvare da altri dipendenti comunali.

Articolo 6

Presenza e comportamento del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute nei settori della sala della riunione appositamente a ciò riservati e fino all'esaurimento dei posti disponibili.
2. Le persone ammesse devono rimanere in silenzio, mantenere un contegno corretto ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione; è altresì vietata l'esposizione di manifesti, striscioni o simili.
3. Il Presidente garantisce l'ordine durante lo svolgimento della seduta e può farsi assistere dalla Polizia Municipale e dai commessi per disporre, se del caso, l'allontanamento di chiunque turbi o impedisca il regolare svolgimento della seduta.

Articolo 7
Deposito dei P.A.C. presso la sede del Comune

1. Dopo l'adozione da parte della Giunta comunale in seduta pubblica o da parte del Consiglio comunale, secondo le disposizioni degli articoli che precedono, i P.A.C. vengono depositati presso gli Uffici del Servizio proponente la deliberazione per trenta giorni termine entro il quale chiunque può formulare osservazioni od opposizioni.
2. Dell'avvenuto deposito verrà data notizia, a cura del medesimo Servizio di cui al comma 1), tramite avviso da pubblicare sul sito web e all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni.

Articolo 8
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, relativamente all'adozione ed approvazione dei P.A.C. si applicano le norme di legge vigenti e di statuto in materia.

INDICE

	Pagina
Art. 1 - Oggetto e finalità	1.
Art. 2 -Esame preliminare dei P.A.C. da parte della Giunta comunale	2.
Art. 3 - Convocazione della Giunta comunale in seduta pubblica	3.
Art. 4 - Luogo di riunione	3.
Art. 5 - Disposizione per le sedute della Giunta comunale	3.
Art. 6 - Presenza e comportamento del pubblico	4.
Art. 7 - Deposito dei P.A.C. presso la sede del Comune	5.
Art. ..8 - Norma di rinvio	5..